



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 96

Riunione del giorno 27/12/2023

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI RICOGNIZIONE CON RIFERIMENTO ALL' ANNO 2022 – RELAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE PRESCRITTA DALL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
MILLACCI ALBERTO	CONSIGLIERE	Si	
MIGLIORUCCI EMILIANO	CONSIGLIERE		Si
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MONJA	CONSIGLIERE	Si	
CONTUCCI ELEONORA	CONSIGLIERE		Si
CENCINI IVO	CONSIGLIERE	Si	
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
PROTASI CHIARA	CONSIGLIERE	Si	
RUBEGNI LUCA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
PAGLIAI MARZIO	CONSIGLIERE	Si	
MACCARI LUCIA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
FARALLI ELEONORA	CONSIGLIERE		Si
VOLPE TERESA	CONSIGLIERE		Si
BIANCHI MAURO	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 13 Tot. 4

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia Rosa Musso**

Presiede il RUBEGNI LUCA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

PREMESSO:

- che in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- che tale Decreto, adottato per tenere fede agli impegni assunti dall'Italia verso l'Unione Europea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
 - rappresenta l'ennesimo tentativo di riordinare la materia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - si prefigge, quali principali finalità, quelle del controllo e del monitoraggio sui servizi pubblici locali a rilevanza economici (a rete e non).

CONSIDERATO che il medesimo D.Lgs. n. 201/2022, al relativo art. 30 rubricato *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, dispone quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

CONSIDERATO, altresì:

- che la ricognizione di cui al sopra citato comma 1 è contenuta in un'apposita relazione e viene aggiornata ciascun anno, contestualmente alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche prescritta dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), con l'ulteriore precisazione che, per quanto attiene ai soli servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati in regime di *in house providing*, tale relazione costituisce essa stessa appendice alla relazione facente parte del medesimo anzidetto Piano di revisione periodica previsto dal TUSP;
- che, in sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al sopra citato comma 1 deve effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 201/2022 e, pertanto, entro il 31/12/2023.

PRESO ATTO che il predetto D.Lgs. n. 201/2022:

- definisce, al relativo art. 2, quanto all'ambito oggettivo di operatività dell'adempimento in discorso:
 - i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, quali “servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
 - i “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o “servizi pubblici locali a rete”, quali “servizi suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.
- stabilisce, al relativo art. 30, quanto all'ambito soggettivo di operatività dell'adempimento in discorso, che sono tenuti ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori “i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio”.

VISTO il Decreto n. 639 del 31/08/2023 adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in attuazione di quanto disposto dall’art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 201/2022, con cui sono stati individuati per alcuni servizi pubblici non a rete di rilevanza economica possibili indicatori di qualità;

RILEVATO, al fine di ottemperare ai nuovi obblighi introdotti dal predetto D.Lgs. n. 201/2022:

- che le disposizioni legislative sopra richiamate devono interpretarsi nel senso che la ricognizione periodica di cui trattasi riguarda solo i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati da questa Amministrazione e con esclusione, quindi, dei servizi di rilevanza economica a rete affidati da altri Enti competenti che, pur operando entro il medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che coinvolga anche lo stesso Comune di Montepulciano;
- che, con ogni evidenza, non rientrano nel perimetro della ricognizione periodica di cui trattasi:
 - i servizi privi di rilevanza economica, generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali, qualificati di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1784/2022) in base al criterio economico dell’assenza di remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.

- i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato poiché erogati direttamente dall'Ente locale;
 - i servizi strumentali all'Ente locale, ovvero servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e che sono svolti in favore della stessa Pubblica Amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività di riferimento. (Consiglio di Stato, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766)
- che il tenore letterale delle norme in parola induce a ritenere che entro il perimetro di ricognizione debbano ricondursi i soli servizi pubblici locali che risultino oggetto di affidamenti a tutt'oggi in essere, siano questi affidamenti in appalto ovvero in concessione;
 - che la ricognizione periodica di cui trattasi prende avvio dal corrente anno 2023 e dovrà essere aggiornata, con continuità, anche negli anni a venire, motivo per cui è ragionevole ipotizzare che, in sede di prima attuazione, tale rilevazione assuma come riferimento l'anno 2022, per quanto attiene sia agli indicatori economici sia agli indicatori qualitativi.

RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti allegati:

- allegato A) preliminare censimento dei servizi pubblici locali affidati dal Comune di Montepulciano con riferimento all'anno 2022, ciò a meri fini ricognitori e in via prodromica alle verifiche sulla situazione gestionale prescritte dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022
- allegato B) Relazione riepilogativa di sintesi di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022, dei prospetti elaborati dai Responsabili di Area – in ordine alla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 201/2022;
- Il D.Lgs n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO, infine, che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla presente deliberazione, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

Con voti.....,

DELIBERA

1. di approvare:
 - l'allegato A) prospetto di sintesi in ordine al preliminare censimento dei servizi pubblici locali prestati entro il territorio del Comune di Montepulciano, ciò ai fini ricognitori e in via prodromica alle verifiche sulla situazione gestionale prescritte dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, allo scopo di individuare il perimetro entro il quale effettuare la rilevazione;
 - l'allegato B) relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022, rientranti nel perimetro di cui all'allegato A – ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022.
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella pertinente sotto-sezione tematica della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune di Montepulciano, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

in ragione della necessità di consentire l'esecuzione dei periodici adempimenti di legge in tema di società a partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto delle scadenze e delle procedure all'uopo previste dalla normativa vigente, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RUBEGNI LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAFERRI ALESSANDRO
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.